

**REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO
LUCIANO FONDA – TRIESTE**

Art. 1 – Il Collegio (Finalità)

1. Il Collegio Universitario Luciano Fonda (nel seguito il Collegio) è un ente di promozione della cultura nato per iniziativa dell'Università di Trieste e di alcuni dei più importanti enti scientifici del capoluogo giuliano per dare la possibilità a studenti meritevoli di vivere e studiare a Trieste.
2. Il Collegio si propone di promuovere l'eccellenza negli studi accogliendo giovani meritevoli da tutto il mondo, affinché possano compiere gli studi presso l'Università di Trieste.
3. Il Collegio persegue le sue finalità ospitando i suoi allievi all'interno della residenza universitaria, organizzando attività formative complementari e integrative a quelle previste dai corsi di studio frequentati dagli allievi, fornendo attività di tutorato, promuovendo la mobilità internazionale, sostenendo economicamente gli allievi in varie forme.
4. Il Collegio è suddiviso in tre aree disciplinari (classi) che riflettono indicativamente i settori identificati dall'European Research Council:
 - a. l'area "socio-umanistica" che fa riferimento al settore Social Sciences and Humanities (SH) ed ai relativi Corsi di Laurea dell'Università di Trieste;
 - b. l'area "tecnico-scientifica" che fa riferimento al settore Physical Sciences and Engineering (PE) ed ai relativi Corsi di Laurea dell'Università di Trieste;
 - c. l'area "scienze della vita e della salute" che fa riferimento al settore Life Sciences (LS) ed ai relativi Corsi di Laurea dell'Università di Trieste.

Art. 2 - Ammissione

1. L'ammissione al Collegio avviene sulla base del merito attraverso una selezione per titoli e/o esami.
2. L'ammissione è regolamentata da bandi che vengono emanati annualmente e pubblicati sul sito Internet www.collegiofonda.it
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il numero di posti messi a bando e la loro tipologia.
4. Le selezioni sono aperte ai cittadini italiani e stranieri comunitari e non comunitari in possesso dei requisiti riportati nei singoli bandi e secondo le modalità ivi indicate.

5. Il Presidente, su proposta del Comitato Scientifico, stabilisce le modalità di selezione, predispone i bandi e nomina le commissioni valutatrici tra i professori e ricercatori dell'Università di Trieste e di altre Università e tra esperti non accademici di elevato profilo culturale.

Art. 3 - Graduatorie e nomine dei vincitori

1. I criteri per il superamento delle prove di ammissione vengono stabiliti dal Comitato Scientifico.
2. Al termine delle selezioni, le commissioni formano le graduatorie dei concorrenti secondo i criteri di merito stabiliti dal Comitato Scientifico.
3. Il Presidente approva le graduatorie delle selezioni e nomina i vincitori. I vincitori devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di selezione e comprovare l'iscrizione al corso di laurea prescelto presso l'Università di Trieste.
4. In caso di rinuncia o esclusione di uno o più dei candidati vincitori il Presidente attribuisce immediatamente i posti vacanti in base alla graduatoria degli idonei, secondo i termini prescritti dal bando di selezione.

Art. 4 - Attività formative

1. Le attività didattiche e formative del Collegio sono organizzate su base semestrale. Il primo semestre va dal 1 settembre all'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno accademico; il secondo semestre va dal 1 marzo al 31 agosto di ciascun anno accademico.
2. Le attività formative erogate dal Collegio sono svolte da docenti qualificati e comprendono:
 - a. corsi brevi di carattere preferibilmente interdisciplinare;
 - b. laboratori, lavori di gruppo e attività mirate all'acquisizione di soft skills;
 - c. conferenze e seminari aperti anche al pubblico;
 - d. formazione linguistica avanzata;
 - e. visite a Enti scientifici e luoghi culturali;
 - f. stage formativi presso Enti scientifici e culturali del territorio, nazionali e internazionali;
 - g. attività di tutorato individuale da parte di esperti di elevato profilo scientifico e professionale, finalizzata anche all'orientamento post-laurea.
3. La programmazione e gli eventuali aggiornamenti delle attività formative sono pubblicati sul sito internet del Collegio, e comunicati agli studenti tramite i canali interni ufficiali.

4. Affinché la frequenza alle attività di cui al comma 2.a-c sia valida gli allievi dovranno frequentare un numero di ore di lezione pari a tre quarti di quelle previste per ciascun corso/seminario/laboratorio, arrotondato all'intero più vicino, e superare la relativa verifica, ove prevista. Ogni lezione/conferenza/seminario deve essere seguita per intero.

5. Gli allievi possono frequentare anche attività didattico-formative non organizzate dal Collegio e richiedere il riconoscimento di Crediti Formativi del Collegio (CFF), come definiti al successivo articolo 6. Le attività devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Scientifico, che ne valuta l'aderenza agli obiettivi formativi del Collegio e l'ammontare dei relativi CFF – che non potrà in ogni caso superare i 18 CFF. L'allievo dovrà preventivamente presentare tutta la documentazione necessaria alla corretta valutazione dell'attività nonché, successivamente, attestarne l'avvenuta frequenza. Al termine dei suddetti corsi gli allievi dovranno produrre una breve relazione sulle attività svolte.

Art. 5 - Diritti degli allievi

1. Il Collegio offre ai propri allievi l'alloggio, di norma in monolocale ad uso doppio, presso la residenza Universitaria "ex Ospedale Militare" di via Fabio Severo 40 a Trieste, la cui gestione è affidata ad enti identificati dall'Università degli Studi di Trieste. Il diritto all'alloggio comprende i seguenti servizi:

- a. bagno privato ad uso doppio in ciascun alloggio, angolo cottura, Wi-Fi, climatizzazione estiva e invernale;
- b. utenze (acqua, luce, connessione internet, climatizzazione);
- c. accesso alle aree comuni (aula studio, biblioteca, copisteria, sala video, sala musica, palestra, sale relax, lavanderia);
- d. servizio di portierato.

2. Una sistemazione in tipologia di alloggio diversa da quella offerta dal Collegio potrà essere concordata tra l'allievo e il gestore della Residenza. Eventuali maggiori costi saranno in ogni caso a carico degli allievi.

3. Il Collegio offre ai propri allievi le attività formative di cui all'art. 4, comma 2.

4. Il Collegio offre agli allievi orientamento e sostegno economico per periodi di studio all'estero secondo le modalità stabilite dall'art. 8 del presente regolamento.

5. In aggiunta ai benefici di cui ai commi 1-3 del presente articolo, il Collegio può offrire agli allievi sostegno economico sotto forma di borse di studio. Il numero, l'ammontare, i criteri e le modalità di attribuzione delle borse sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e specificati nei bandi.

6. Gli allievi del Collegio hanno il diritto ad aderire a forme organizzative rappresentative degli studenti attraverso l'elezione di un massimo di quattro rappresentanti, di cui:

- a. non più di tre rappresentanti degli iscritti alle Lauree triennali e al primo triennio delle Lauree magistrali a ciclo unico;

b. non più di tre rappresentanti degli iscritti alle Lauree magistrali e al secondo biennio/triennio delle Lauree magistrali a ciclo unico.

7. I quattro rappresentanti degli allievi del Collegio fanno parte della Commissione paritetica, un organo consultivo composto dal Presidente, dal Direttore scientifico e da due membri del Comitato Scientifico. I componenti del Comitato Scientifico designano al proprio interno i due rappresentanti che siedono nella Commissione. Sono membri permanenti, senza diritto di voto, il Direttore del Collegio e il Coordinatore didattico.

La Commissione paritetica ha il compito di monitorare i vari aspetti della vita del Collegio, con particolare riferimento alla qualità e all'efficacia dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti; individua gli indicatori per la valutazione dei risultati; esprime valutazioni e pareri in merito al funzionamento delle attività didattiche e collegiali; rileva eventuali criticità; propone interventi di miglioramento e formula raccomandazioni agli organi competenti. Si riunisce almeno quattro volte l'anno, o in via straordinaria su richiesta di una delle parti.

La Commissione designa al proprio interno un Presidente, in rappresentanza del Collegio, e un Vicepresidente, in rappresentanza degli studenti. Il Presidente convoca la commissione e ne formula l'ordine del giorno. I componenti restano in carica un anno e il mandato è rinnovabile. La seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e purché, per ciascuna delle due componenti prese singolarmente, sia presente almeno la metà dei rispettivi membri.

Il Presidente riferisce almeno una volta l'anno sull'operato della Commissione al Comitato Scientifico e, per quanto di competenza, al Consiglio di Amministrazione.

I rappresentanti degli allievi partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Scientifico sulle questioni di interesse. Possono inoltre essere invitati, su iniziativa del Direttore scientifico, altri studenti direttamente coinvolti nei temi all'ordine del giorno.

Sono ammessi due rappresentanti degli studenti alle sedute del Consiglio di Amministrazione, in qualità di uditori senza diritto di voto. Essi non partecipano alle discussioni e deliberazioni relative alle carriere degli studenti né ad argomenti ritenuti di particolare riservatezza o criticità, per i quali il Presidente può disporne l'esclusione.

8. Affinché sia garantita una ottimale e trasparente comunicazione tra gli organi del Collegio e gli allievi, questi ultimi possono richiedere, ogni qualvolta ne sentano necessità, un colloquio con il Presidente e il Direttore Scientifico.

Art. 6 - Obblighi didattici / Doveri degli allievi

1. Gli allievi del Collegio hanno l'obbligo di alloggiare, nel periodo dell'attività accademica, presso la Residenza Universitaria ex Ospedale Militare, in via Fabio Severo 40 a Trieste. Gli allievi devono altresì sottoscrivere e rispettare il regolamento della Residenza.

2. I rapporti degli allievi tra di loro, con il personale del Collegio, con gli altri ospiti e il personale della Residenza Universitaria ex Ospedale Militare devono sempre essere improntati al reciproco rispetto.

3. Gli allievi devono partecipare attivamente e con continuità alle attività formative organizzate dal Collegio frequentando un numero minimo di ore ed acquisendo un certo numero di “Crediti Formativi del Collegio Fonda”, come di seguito specificato.

I Crediti Formativi del Collegio Fonda (d'ora in avanti CFF) rappresentano un'unità di misura del carico di attività formative a cui gli allievi partecipano con profitto. Il Presidente, su proposta del Comitato Scientifico, stabilisce l'equivalenza tra il numero di CFF ed il numero di ore impegnate dall'allievo nelle attività formative, differenziata secondo la tipologia delle attività. L'equivalenza è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

- a. Agli allievi del primo ciclo, che comprende gli iscritti alle Lauree triennali e al primo triennio delle Lauree magistrali a ciclo unico, è richiesto di acquisire almeno 55 CFF nell'arco dei due semestri. Nell'arco di ogni singolo semestre, è richiesto di acquisire almeno un numero di CFF pari al minimo tra 18 CFF e i due terzi dei CFF offerti tra l'offerta formativa del Collegio in quel semestre, scelti tra le attività di tipo 4.2 a, c, d. Le attività formative scelte dall'allievo/a devono comprendere, nell'arco dei due semestri
 - almeno 12 CFF acquisiti nell'ambito delle attività di gruppo di cui all'articolo 4.2 comma b, secondo le modalità stabilitate annualmente dal Comitato Scientifico.
 - attività appartenenti ad almeno due tra le tipologie di cui ai commi dell'articolo 4.2 comma a, c, d (corsi, conferenze, lingua avanzata).

In ogni caso, l'allievo/a dovrà aver frequentato nel corso dei due semestri attività formative per un impegno non inferiore alle 70 ore.

- b. Agli allievi del secondo ciclo, che comprende gli iscritti alle Lauree Magistrali e agli anni successivi al terzo delle Lauree magistrali a ciclo unico, è richiesto di acquisire almeno 30 CFF nell'arco dei due semestri. Nell'arco di ogni singolo semestre, è richiesto di acquisire almeno un numero di CFF pari al minimo tra 10 CFF e i due terzi dei CFF offerti tra l'offerta formativa del Collegio in quel semestre, tra le attività di tipo 4.2 a, c, d. Le attività formative scelte dall'allievo/a devono comprendere, nell'arco dei due semestri
 - almeno 12 CFF acquisiti nell'ambito delle attività di gruppo di cui all'articolo 4.2 comma b, secondo le modalità stabilitate annualmente dal Comitato Scientifico.
 - attività appartenenti ad almeno una tra le tipologie di cui ai commi dell'articolo 4.2 comma a, c, d (corsi, conferenze, lingua avanzata).

In ogni caso, l'allievo/a dovrà aver frequentato nel corso dei due semestri attività formative per un impegno non inferiore alle 40 ore.

4. Gli allievi di entrambi i cicli devono superare annualmente, successivamente al termine del secondo semestre, un esame consistente nella preparazione, presentazione e discussione di un elaborato ispirato da uno dei temi affrontati durante le attività formative nel corso dell'anno accademico. I tempi e modi vengono definiti annualmente dal Comitato scientifico e tempestivamente comunicati agli allievi.

5. Gli allievi devono seguire gli insegnamenti impartiti presso il corso di Laurea dell'Università di Trieste cui sono iscritti, e annualmente completare gli esami ed acquisire i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi universitario entro la rispettiva sessione autunnale con una media ponderata complessiva (ossia riferita agli esami fino a quel momento sostenuti nel corso di studio cui sono iscritti) non inferiore a 27/30. La mancata osservanza di questi vincoli comporta l'esclusione dal Collegio con effetto immediato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

6. Gli allievi che non hanno acquisito i CFU previsti dal piano di studi universitario entro la sessione autunnale, possono presentare domanda di proroga per acquisire i CFU mancanti in data successiva. La domanda di proroga dovrà essere solidamente motivata e potrà essere concessa, previa valutazione da parte del Comitato Scientifico sia delle motivazioni che della effettiva situazione accademica dell'allievo/a anche in termini di media e di crediti acquisiti, al fine di consentire all'allievo/a di acquisire i crediti rimanenti entro la sessione invernale/straordinaria. Possono richiedere la proroga gli allievi che hanno conseguito non meno di 48 CFU nell'anno in corso con una media ponderata complessiva non inferiore a 27/30. Eventuali casi eccezionali potranno essere valutati dal Comitato Scientifico.

La concessione della proroga è decretata dal Presidente su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 7 - Diploma

Agli allievi che hanno concluso con successo il percorso collegiale soddisfacendo con regolarità i requisiti definiti all'articolo 6 viene conferito un diploma attestante il completamento del percorso formativo previsto.

Art. 8 - Internazionalizzazione

1. Il Collegio incoraggia e supporta la partecipazione degli allievi a programmi di studio, ricerca e tirocinio all'estero.

2. L'entità e le modalità di accesso al sostegno economico per gli allievi in mobilità all'estero (borse di mobilità) vengono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione e vengono pubblicizzate sul sito del Collegio.

3. Le borse di mobilità erogate dal Collegio vengono di norma assegnate agli allievi che partecipano a programmi di mobilità dell'Università di Trieste. Previo parere positivo del Comitato Scientifico, possono essere assegnate anche ad allievi in mobilità al di fuori di tali programmi, che ne facciano motivata richiesta.

4. Gli allievi in mobilità internazionale saranno esonerati dalle attività didattiche in misura proporzionale alla durata del periodo di mobilità.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

1. La mancata osservanza da parte degli allievi di quanto prescritto dal presente regolamento e comportamenti comunque lesivi del decoro del Collegio, sentiti gli interessati, vengono sanzionati:

- a. con l'ammonizione da parte del Presidente;
- b. con la sospensione dal Collegio per un tempo determinato;
- c. con l'esclusione dal Collegio.

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lett. b), c) sono disposte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente ovvero del Comitato Scientifico. In casi di particolare gravità e urgenza il Presidente può, di sua autorità, sospendere e allontanare dal Collegio un allievo per un periodo non superiore a un mese, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di allontanamento o di espulsione dal Collegio di allieve o allievi minorenni, il Presidente ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità giuridica.

ALLEGATO 1

**REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO
LUCIANO FONDA – TRIESTE**

L'equivalenza tra il numero di CFF ed il numero di ore impegnate dall'allievo nelle attività formative, è definita come da tabella che segue:

Tipologia di attività	Ore	CFF
Didattica frontale (anche impartita da tutors)	1	1
Attività laboratoriale	4	1
Organizzazione/Partecipazione eventi e workshops	4	1
Visite Didattiche*	4-6	1
Attività orientamento e outreach	4	1
Attività Teams	4	1

*a seconda della tipologia e durata della visita